



COMUNE DI PATERNO CALABRO

C.A.P. 87040 Provincia di COSENZA

Codice fiscale: 80003870781 - Partita IVA: 00399900786

Tel.: 0984/476031 - Fax: 0984/476030

E-mail: segreteria@comunedipaternocalabro.it - protocollo@comunedipaternocalabro.it

Sito Web : www.comunedipaternocalabro.it

ORDINANZA n. 14 del 09/05/2023

Prot. n. 2282 del 09/05/2023

OGGETTO: Pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade provinciali e comunali per la salvaguardia della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade provinciali e comunali;

CONSIDERATO

- Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., "*... i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*";
- Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- Che, ai bordi delle strade comunali, crescono piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la carreggiata, invadendola e creando, conseguentemente, ostacolo alla piena visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;
- Che, nella fase di lavorazione puntualmente si verifica il riversamento di terreno nelle cunette stradali ed in alcuni casi la chiusura totale delle stesse, creando così ostacoli al deflusso delle acque piovane;
- Che, la chiusura delle cunette determina il riversamento delle acque piovane e materiale fangoso sulla carreggiata stradale con pericolo per la circolazione veicolare;

PRESO ATTO che, per tali motivi, lo stato delle strade su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;

RISCONTRATO che su numerose aree di proprietà private site in agro, vi è la presenza di vegetazione spontanea, di erbacce, di sterpaglie e che le stesse aree sono sovente interessate dall'indiscriminato abbandono di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;



COMUNE DI PATERNO CALABRO

C.A.P. 87040 Provincia di COSENZA

Codice fiscale: 80003870781 - Partita IVA: 00399900786

Tel.: 0984/476031 - Fax: 0984/476030

E-mail: segreteria@comunedipaternocalabro.it - protocollo@comunedipaternocalabro.it

Sito Web : www.comunedipaternocalabro.it

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi, come già avvenuto negli anni passati, modo da arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare, alle infrastrutture ed agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

RILEVATO inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade provinciali e comunali costituisce pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti e insetti nocivi;

RAPPRESENTATO altresì che le strade su menzionate devono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con il mantenimento delle ripe, il taglio delle siepi e la ripulitura dei fossi e cunette laterali;

PRESO ATTO che, in ottemperanza totale o parziale degli obblighi sopra indicati, sarà posto in essere l'intervento sostitutivo del Comune, con la rivalsa di spesa nei confronti dei proprietari;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela della circolazione stradale e della pubblica incolumità nonché alla salvaguardia del patrimonio ambientale;

RAVVISATA la necessità di intraprendere idonee azioni per la massima diffusione delle presente ordinanza e per la costante verifica del suo corretto adempimento da parte dei soggetti obbligati;

RITENUTO opportuno assicurare la massima condivisione, da parte dei cittadini interessati, dei contenuti prescrittivi e, ancora di più, delle finalità di interesse pubblico connesse alla emanazione del presente provvedimento;

VISTO il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (artt. n. 29 e 31);

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strade, emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) dl Codice Civile;

RITENUTO opportuno e doveroso emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo causati dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di pulizia delle aree di pertinenza stradale nonché dalla presenza di terreni, riversati in fase di lavorazione nelle cunette, che ostruiscono il regolare deflusso delle acque;



COMUNE DI PATERNO CALABRO

C.A.P. 87040 Provincia di COSENZA

Codice fiscale: 80003870781 - Partita IVA: 00399900786

Tel.: 0984/476031 - Fax: 0984/476030

E-mail: segreteria@comunedipaternocalabro.it - protocollo@comunedipaternocalabro.it

Sito Web : www.comunedipaternocalabro.it

VALUTATO ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

ACCERTATO che in capo ai proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione deve essere ascritta la responsabilità in ordine alla corretta manutenzione delle aree stesse in quanto la mancata o parziale manutenzione di queste ultime, comporta e favorisce le violazioni alle norme precedentemente menzionate e il conseguente insorgere delle situazioni di pericolo sopra rappresentate;

RAVVISATA la necessità:

- di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta;
- di prevenire il possibile innescarsi di pericolosi incendi a causa della mancata o carente manutenzione di aree urbane e rurali di proprietà private;
- di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica potenzialmente pregiudicate dalla mancata o carente manutenzione di aree urbane e rurali di proprietà private e di porzioni delle stesse;
-

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni che fronteggiano la strade Provinciali e Comunali asfaltate situate sul territorio comunale:

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- di provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette;
- di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali delle strade, rivi, cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o i responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale;

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate costantemente durante l'intero arco dell'anno al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;

Le suddette operazioni, comunque, dovranno essere tassativamente effettuate entro il 31 Luglio di ogni anno.



COMUNE DI PATERNO CALABRO

C.A.P. 87040 Provincia di COSENZA

Codice fiscale: 80003870781 - Partita IVA: 00399900786

Tel.: 0984/476031 - Fax: 0984/476030

E-mail: segreteria@comunedipaternocalabro.it - protocollo@comunedipaternocalabro.it

Sito Web : www.comunedipaternocalabro.it

AVVERTE

1. Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni nella misura di legge, sempre che il fatto non costituisca reato. Inoltre, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, entro il termine sopra prescritto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese a carico del trasgressore;
2. Decorso il termine di cui sopra (31 Luglio), il Comune provvederà nei successivi quindici giorni, alle operazioni di accertamento dell'effettiva osservanza degli adempimenti di cui alla presente ordinanza. I trasgressori, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno puniti con la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 2 del Regolamento Comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco ed a quelle dei responsabili di posizione organizzativa, **da un minimo di e € 25,00 ad un massimo di € 500,00**, con le modalità della legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm. e ii. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, c. 1, della legge 689/81, è determinato in € 50,00. In caso di inadempienza degli obbligati, entro il termine sopracitato, l'Amministrazione Comunale, oltre alla contestazione della sopraindicata sanzione, compatibilmente con le proprie capacità d'intervento e ferme restando tutte le responsabilità, nessuna esclusa, degli stessi obbligati, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni addebitando le relative spese ai soggetti obbligati, relativamente all'effettuazione delle attività di "pulizia delle scarpate e dei fossi, potatura e/o taglio di siepi e/o rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale" ;
3. Il costo relativo alle operazioni sostitutive di cui al precedente punto 2., verrà addebitato alle persone obbligate ad eseguire quanto disposto dalla presente ordinanza. Dette somme, unitamente a quelle di recapito della nota di addebito, dovranno essere pagate in favore del Comune di Paterno Calabro (CS) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stesa nota. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine il Comune attiverà la procedura legale di riscossione coattiva delle stesse somme, gravate delle spese di procedura.

DISPONE

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalla disposizioni vigenti;
- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on-line, e trasmessa, a quanti di competenza;
- Che ai contenuti della presente ordinanza sia assicurata massima diffusione al fine di favorire la conoscenza e la condivisione delle finalità d'interesse pubblico sottese all'emanazione del presente provvedimento;
- Che copia della presente sia trasmessa all'organo di Polizia Municipale per quanto di specifica competenza.



COMUNE DI PATERNO CALABRO

C.A.P. 87040 Provincia di COSENZA

Codice fiscale: 80003870781 - Partita IVA: 00399900786

Tel.: 0984/476031 - Fax: 0984/476030

E-mail: segreteria@comunedipaternocalabro.it - protocollo@comunedipaternocalabro.it

Sito Web : www.comunedipaternocalabro.it

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, ricorso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Calabria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24 settembre 1971, n. 1199, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 09/05/2023



Il sindaco

Dott.ssa Lucia Papaiani